

ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A.

***REGOLAMENTO DISCIPLINANTE CRITERI E MODALITÀ PER
L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI COSIDDETTO "ART
BONUS" AI SENSI DELLA LEGGE 106/2014, DELLA LEGGE
208/2015 E DELLA LEGGE 175/2017***

**Approvato con deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 79/2018 in data
11.06.2018
[PRIMA EMISSIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE CONSILIARE 23.09.2016 N. 97]**

PREMESSE

La L. 208/2015 ha reso permanente l'entità dei benefici fiscali, già previsti dalla L. 106/2014 per le sole annualità 2014-2015, riconosciuti quali crediti di imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, cd "art bonus", quale sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale.

La suddetta normativa individua in modo specifico sia i tipi di interventi che le tipologie di soggetti che possono beneficiare di questa agevolazione fiscale. Tali erogazioni liberali non fanno parte ma si aggiungono a quelle già previste nell'ordinamento a favore di onlus, associazioni ecc. per finalità diverse da quelle oggetto dell'"art bonus".

Con la Circolare n. 24/E/2014 l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti interpretativi in merito alla misura agevolativa e agli stessi si fa riferimento nella stesura del presente Regolamento, tuttavia sono attese ulteriori precisazioni; qualora tali interventi a chiarimento intervengano significativamente su quanto qui disposto si procederà al relativo aggiornamento. Il beneficio fiscale in termini di credito d'imposta spetta nel limite del 5 mille dei ricavi annui (definiti ai sensi dell'art. 55 del TUIR) ed è pari al 65% delle erogazioni effettuate nello stesso anno d'imposta; il credito d'imposta è ripartito in n.3 quote annuali di pari importo, utilizzabile tramite compensazione ai sensi art.17 D. Lgs. 241/1997 e s.m.i., a partire dal primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello dell'effettuazione dell'erogazione.

Il Consiglio di Amministrazione valutate positivamente le opportunità offerte dalla normativa in oggetto ai fini della riqualificazione e del potenziamento del patrimonio artistico e culturale del territorio di riferimento della Società, ha proposto al Coordinamento dei Soci di adottare uno specifico Regolamento che disciplini i criteri e le modalità per le erogazioni in denaro per l'"art bonus". Il Coordinamento Soci nella seduta del 1 agosto 2016, condividendo le finalità normative e la proposta del Consiglio di Amministrazione ha dato mandato allo stesso di redigere e adottare specifico Regolamento.

Il presente Regolamento è redatto sulla base delle seguenti linee di indirizzo:

- determinazione del valore annuo dell'erogazione: definizione, in sede di redazione del Budget annuale, del valore da destinare alle "erogazioni di contributi art bonus", nel limite dei tetti di deducibilità previsti delle normative vigenti;

- criteri generali per l'assegnazione dei contributi ai richiedenti (con specifica valutazione degli Amministratori con delega da proporre al Consiglio di Amministrazione):

- o ripartizione dell'importo complessivo in pari entità in ciascuno dei tre ambiti provinciali, e successiva assegnazione ai richiedenti nell'entità che il Consiglio di Amministrazione valuterà più opportuna per ciascuna iniziativa;
- o in linea generale privilegio dell'ordine di arrivo delle richieste ma comunque prevale la specifica valutazione sulle iniziative richieste da parte degli organi autorizzati a deliberare.

ART. 1 - finalità, individuazione dei soggetti beneficiari e delle iniziative

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione di erogazioni liberali cosiddetto "art bonus" da parte della Società ai sensi delle L. 106/2014, L. 208/2015 e L. 175/2017. Trattasi di erogazioni in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, quale forma di mecenatismo a favore del patrimonio culturale. Le "erogazioni liberali: art bonus" non fanno parte ma si aggiungono a quelle che possono essere riconosciute a favore di onlus, associazioni ecc. per finalità diverse da quelle previste dalla normativa per l'"art bonus". Le attività e le tipologie di soggetti che possono beneficiare di queste assegnazioni possono essere solo ed esclusivamente quelli previsti dall'art. 1 della L. 106/2014.

Le attività che possono beneficiare dell'"art bonus" sono:

- a) interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- b) interventi per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica [musei, aree e parchi archeologici, archivi, biblioteche, complessi monumentali (art. 101 D.Lgs.40/2004), fondazioni lirico-sinfoniche, teatri di tradizione, istituzioni concertistico-orchestrali, teatri nazionali, teatri di rilevante interesse culturale, festival, imprese e centri di produzione teatrale e di danza e circuiti di distribuzione];
- c) realizzazione di nuove strutture, interventi di restauro e potenziamento di strutture esistenti.

I soggetti che possono beneficiare delle erogazioni sono:

- Pubblica Amministrazione, Regioni, Provincie, Comuni, Città Metropolitane ed altre Amministrazioni dello Stato;
- Concessionari o affidatari di beni culturali pubblici
- Istituti e luoghi di cultura pubblici: musei, aree e parchi archeologici, archivi, biblioteche, complessi monumentali (art.101 D. Lgs. 42/2004);
- Fondazioni lirico-sinfoniche e teatri di tradizione;
- Enti pubblici che operano, esclusivamente e senza scopo di lucro, e svolgono esclusivamente attività nello spettacolo (es: teatri comunali).

ART. 2 - determinazione importo annuo destinato all'"art bonus"

In sede di predisposizione del Budget viene determinato da parte del Consiglio di Amministrazione l'importo annuo destinato all'assegnazione di "erogazioni liberali: *art bonus*"; in linea generale tale importo è fissato pari ad euro 200.000, tuttavia qualora il 5 per mille dei ricavi del Budget della Società - come rilevati alla voce A.1 "ricavi delle vendite e delle prestazioni" del Conto Economico - risultasse inferiore a 200.000 euro, l'importo massimo assegnabile viene ridotto e ridefinito dal Consiglio di Amministrazione stesso entro tale limite.

ART. 3 - selezione delle attività per erogazioni "art bonus"

Entro e non oltre il mese di dicembre devono pervenire le richieste da parte di tutti i soggetti che intendono porre in essere attività che hanno i requisiti normativi per beneficiare di erogazioni "art bonus".

Le richieste devono essere inoltrate al "Servizio Promozione ed Educazione Ambientale" che è il servizio aziendale deputato a gestire le attività previste nel presente Regolamento (ad eccezione di quanto previsto in termini di adempimenti contabili-fiscali relativi all'effettiva fruizione del credito d'imposta spettante alla Società che è in capo agli Uffici Amministrativi).

Ogni richiesta si considera validamente pervenuta solo se trasmessa con la completa compilazione dei dati e delle informazioni della scheda "Richiesta a Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. di erogazioni di contributi cosiddetto "art bonus" per l'anno" che dovrà essere allegata alla richiesta. Tale scheda (in allegato A) è disponibile e scaricabile dal sito istituzionale della Società. I dati e le informazioni previsti in tale scheda prevedono specificatamente l'individuazione di tutti i requisiti normativi per l'erogazione del contributo "art bonus" fra cui, in particolare, il tipo di attività per cui è richiesta l'erogazione e l'identificazione del soggetto beneficiario.

Tenuto conto delle modalità normative per il riconoscimento del beneficio fiscale in capo all'erogante (credito d'imposta fruibile a partire dal primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello dell'erogazione), le richieste devono fare riferimento all'anno in cui effettivamente ricorrano le condizioni per il pagamento dell'erogazione da parte di Romagna Acque, a prescindere sia dall'annualità in cui la richiesta viene presentata sia dall'annualità in cui venisse formalizzata l'adesione all'iniziativa da parte di Romagna Acque.

E' compito del "Servizio Promozione ed Educazione Ambientale" raccogliere e catalogare tutte le richieste che rispondono ai suddetti requisiti, sottoporle all'Amministratore con delega in materia che redige una proposta da inoltrare al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo autorizzato all'assegnazione di tutte le erogazioni liberali, comprese quelle dell'"art bonus", di qualsiasi importo assegnato.

Il Consiglio di Amministrazione si esprime sulla proposta dell'Amministratore con delega in materia in tempo utile affinché entro e non oltre il mese di febbraio sia data informazione ai richiedenti sull'assegnazione o meno dell'erogazione "art bonus"; l'oggetto di tale delibera consiliare viene pubblicato sul sito istituzionale della Società, nella sezione "Società trasparente".

I criteri a cui l'Amministratore, e quindi il Consiglio di Amministrazione, si devono attenere per la selezione delle attività cui aderire sono i seguenti:

- valutare anche in base all'ordine di arrivo, le iniziative che sono ritenute più meritevoli ai fini della valorizzazione, riqualificazione e potenziamento del patrimonio artistico e culturale del territorio di riferimento della Società;

- in linea di massima l'importo annuo di budget messo a disposizione per erogazioni "art bonus" viene equamente ripartito fra i tre ambiti territoriali di Forlì - Cesena, Ravenna e Rimini, tuttavia qualora vengano individuate in un territorio iniziative ritenute particolarmente meritevoli, il criterio della pari ripartizione fra i tre territori può essere annualmente derogato, fermo restando l'impegno a ristabilire un sostanziale riallineamento su base triennale.

Le richieste che perverranno in tempi successivi a quelli sopra indicati non potranno essere valutate e accolte ad eccezione del caso in cui il totale degli importi autorizzati con la delibera del Consiglio di Amministrazione di cui sopra sia di importo inferiore al valore individuato in sede di budget e, in questo caso le ulteriori assegnazioni potranno essere disposte solo per importi che non determinino il superamento di tale limite.

Qualora per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere all'erogazione del contributo nell'anno individuato per un'attività selezionata, la stessa andrà direttamente e prioritariamente a far parte delle attività selezionate nell'anno successivo (o nell'anno in cui risulterà effettivamente erogabile il contributo), riducendo quindi di pari importo il valore delle attività che può essere assegnato in base all'importo totale del budget di tale esercizio successivo.

ART. 4 - convenzioni per la definizione dei termini e delle modalità per l'erogazione del contributo "art bonus"

L'Amministratore con delega in materia è autorizzato a sottoscrivere, a nome della Società, con ciascuno dei soggetti beneficiari, come selezionati in base al precedente art. 3, specifica convenzione per disciplinare i termini e le modalità per l'effettiva erogazione del contributo (la cui entità si ribadisce è individuata dal Consiglio di Amministrazione nella delibera di cui al medesimo art. 3). In tale contesto i beneficiari si impegnano a informare la Società a seguito dell'effettiva eseguita attività oggetto dell'erogazione ricevuta.

Tale convenzione riporterà fra l'altro gli obblighi e le informazioni necessarie per garantire la tracciabilità dei pagamenti nonché gli impegni dei beneficiari ad adempiere a quanto previsto dal

comma 5, art. 1 della L. 106/2014 in merito alle comunicazioni che gli stessi devono effettuare sulle erogazioni ricevute.

ART. 5 – informazioni sulle erogazioni “art bonus”

Oltre a quanto pubblicato sul sito istituzionale in merito alle attività annualmente selezionate quali meritevoli dell’assegnazione dei contributi “art bonus” di cui al precedente art. 3, la Società è impegnata a rendere pubbliche le seguenti ulteriori informazioni nei modi di seguito indicati.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno verrà redatto da parte del “Servizio Promozione ed Educazione Ambientale” l’elenco con le seguenti informazioni da inoltrare, a cura dell’Amministratore con delega in materia, al Consiglio di Amministrazione:

- convenzioni sottoscritte nell’anno precedente;
- erogazioni effettuate nell’anno precedente.

Tali informazioni dovranno essere pubblicate nel Bilancio di Sostenibilità dell’anno di riferimento.

ART. 6 – decorrenza e durata del Regolamento

Quanto previsto dal presente Regolamento decorre con effetto dall’esercizio 2017. Ciò implica che a decorrere dal Budget 2017 dovrà essere prevista specifica voce di spesa per le erogazioni “art bonus” ed entro dicembre 2016 dovranno pervenire le richieste.

Non è prevista una data fissa di scadenza del Regolamento la cui durata è in ogni caso subordinata a:

- mantenimento normativo dei benefici fiscali in capo a chi eroga i contributi per l’“art bonus” nei termini e nelle entità previste dalle vigenti leggi sopra richiamate;
- valutazione da effettuarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, sentito anche il Coordinamento Soci, sul mantenere o sopprimere il Regolamento in base a un giudizio da esprimere in base all’efficacia e alla funzionalità di quanto disciplinato dallo stesso.

ALLEGATO A

**RICHIESTA A ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. DI EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI COSIDDETTO "ART BONUS" PER L'ANNO**

1) Soggetto richiedente/beneficiario:

2) Attività per cui è richiesta l'erogazione specificando:

- **bene oggetto dell'intervento**

- **identificazione del soggetto proprietario del bene:**

- **descrizione dell'attività e tempi di realizzazione:**

- **valore complessivo in euro dell'attività, quota parte richiesta a Romagna Acque, quota finanziata da altri soggetti (distinguendo fra soggetti che hanno già aderito e soggetti che devono ancora esprimere formale adesione):**

3) Condizioni, modalità e tempi di erogazione del contributo: